(7) La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 18 e 24 del documento di divulgazione generale, la Commissione ha analizzato gli indicatori di pregiudizio che escludono i dati relativi al mercato italiano, fatto di cui tutte le parti sono state informate (la divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive). Successivamente a tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

3. **Campionamento**

(8) In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 10 del regolamento provvisorio.

4. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(9) In assenza di osservazioni relative al periodo dell'inchiesta («PI») e al periodo in esame, si confermano i periodi stabiliti al considerando 14 del regolamento provvisorio.

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(10) Come descritto ai considerando 15 e 16 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame a è definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 (»barre di rinforzo «o» il prodotto in esame«). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza.»

(11) Già nella fase provvisoria dell'inchiesta il produttore esportatore della Bielorussia ha rilevato una presunta incongruenza tra la denuncia (che fa riferimento a due soli codici NC) e l'avviso di apertura (NoI) (che fa riferimento a nove codici NC). Dopo che nel regolamento provvisorio sono stati forniti chiarimenti al riguardo, l'esportatore bielorusso ha modificato la natura della sua argomentazione e ha richiesto l'inserimento di una frase aggiuntiva nella parte descrittiva del prodotto in esame al fine di chiarire che le barre di sezione circolare e altre barre senza dentellature, collarini o rilievi, coperte anch'esse dai sette codici NC aggiuntivi, non rientrano nel prodotto in esame.

(12) D'altro canto, contrariamente a quanto argomentato dalla società bielorussa, il denunciante ha sostenuto che anche le barre di sezione circolare e altre barre senza rilievi dovrebbero rientrare nella definizione di prodotto in esame.

(13) Dopo un'attenta analisi, la Commissione ha concluso che la parte descrittiva della definizione del prodotto in esame nella denuncia e nell'avviso di apertura evidentemente non comprende barre di sezione circolare e barre senza rilievi e che queste, pertanto, non rientrano nella definizione di prodotto in esame. Inoltre, tutti i dati riguardanti il prodotto in esame raccolti per il calcolo del dumping e l'analisi del pregiudizio non includevano dati in riferimento a barre di sezione circolare o barre senza rilievi. Pertanto, è opportuno che la definizione del prodotto in esame chiarisca che le barre di sezione circolare e le barre senza rilievi non rientrano nel prodotto in esame. La Commissione accetta quindi le modifiche nella descrizione del prodotto in esame proposte dal produttore esportatore bielorusso. Nel corso di tale valutazione la Commissione ha verificato che i codici NC ex 7214 99 71 e ex 7214 99 79 si riferivano esclusivamente a barre di sezione circolare e barre senza rilievi e, pertanto, ha escluso il relativo riferimento dalla definizione del prodotto in esame. La Commissione ha inoltre notato che tali barre erano state erroneamente incluse nelle informazioni di cui ai considerando 62, 63, 65 e 103 del regolamento provvisorio (consumo dell'Unione, volume e quota di mercato delle importazioni interessate, prezzi delle importazioni, importazioni provenienti da paesi terzi) e pertanto questi dati sono stati riveduti di conseguenza.